

**Allo Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune di MOTTA VISCONTI**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"
(allegare copia della carta d'identità)

Il sottoscritto (cognome) _____ (nome) _____
nato a _____ il _____ residente a
_____ in Via _____ n. _____
C.F. _____ in qualità di proprietario

e il sottoscritto (cognome) _____ (nome) _____
nato a _____ il _____
con studio a _____ in Via _____ n. _____
iscritto all'ordine/collegio _____ della provincia di _____
C.F. _____ in qualità di progettista / direttore dei lavori

con riferimento alla domanda di Permesso di Costruire / Denuncia di Inizio Attività Edilizia per
l'intervento di _____
da eseguirsi in via _____ sul mappale _____
del foglio _____ della sezione censuaria di _____;
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni

DICHIARANO

- che le terre e rocce da scavo provengono dal cantiere relativo all'intervento sopraccitato, la cui produzione globale dei predetti materiali ammonta a mc. _____;
- che, ai sensi del Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le terre e rocce da scavo non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
- che per l'escavazione non sono state impiegate sostanze o metodologie inquinanti;
- che le terre e rocce oggetto della presente dichiarazione sono destinate ad essere riutilizzate per la seguente opera:

- reinterri riempimenti rilevati
- macinati riempimento di cave coltivate _____
- ricollocazione in altro sito per rimodellazione ambientale autorizzata da _____
- che i siti di destinazione o di deposito (se la destinazione non è ancora determinata) sono _____

Data _____

Il Proprietario _____ Il Progettista e D.L. _____

Dichiarano altresì di essere informati che questa Pubblica Amministrazione può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini propri della stessa Amministrazione (L. 31.12.1996 n. 675).

Note:

- In presenza di Direttore dei Lavori diverso dal Progettista anche lo stesso dovrà sottoscrivere la presente dichiarazione;
- Ove nel corso delle opere dovessero sorgere modifiche a quanto già dichiarato il proprietario e il direttore dei lavori sono tenuti a comunicare gli aggiornamenti o le integrazioni intervenute.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente via fax, via posta o tramite un incaricato.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Art. 186. Terre e rocce da scavo - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 23, d.lgs. n. 4 del 2008)

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.